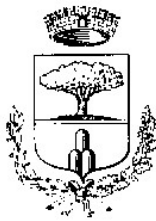


IL SINDACO
Corrado Tomasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 67
del 18/09/2025

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - ° mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267) sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 39, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 07/10/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Emanuela Ravizza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/10/2025 al 22/10/2025;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 07/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO PONTE DI LEGNO - TONALE PER RITIRI ESTIVI DELLE SQUADRE DI CALCIO ANNUALITA' 2025

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **DICIOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO Sindaco
CATTANEO ALBERTO Assessore – Vice Sindaco
ZANI OTTAVIO Assessore

Pres.	Ass.
X	
X	
X (mod. telematica)	
3	

ASSISTE l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Tomasi Corrado, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARI AL CONSORZIO PONTE DI LEGNO - TONALE PER RITIRI ESTIVI DELLE SQUADRE DI CALCIO ANNUALITA’ 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno –Tonale, di cui questo Comune è socio, con la sua proficua attività, svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo turistico, economico e sociale dell’intero territorio comunale e dell’alta Valle Camonica in generale;

VISTA la richiesta di contributo acclarata al protocollo comunale in data 12/09/2025 al n. 5309, con la quale si presenta a questa Amministrazione l’elenco dei contributi a carico di questo comune ancora da saldare relativamente all’organizzazione e alla gestione dei ritiri estivi delle squadre di calcio ed in particolare si rendiconta l’attività svolta dal Consorzio per conto del Comune nella manutenzione e preparazione del campo di calcio in erba in preparazione e durante i ritiri estivi delle squadre di calcio nella stagione 2025;

CONSIDERATO pertanto che si reputa opportuno sostenere le attività svolte dal suddetto Consorzio per le finalità di sviluppo turistico nonché economico e sociale sopra indicate che sono condivise istituzionalmente da questa amministrazione comunale;

VISTO lo Statuto del Comune di Temù, in particolare l’art. 2, il quale tra le finalità istituzionali, al punto h), annovera: “la promozione del turismo quale principale risorsa dell’economia locale”;

RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione di un contributo a copertura delle spese sostenute ammontanti ad Euro 40.000,00 relativamente alla manutenzione del campo da calcio sito in località Saletti per l’anno 2025;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia – 23.12.2010, n. 1075/2010 da cui si rileva che “*Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta dal D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative, di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune...*”;

DATO ATTO che l'intervento comunale non si configura come “sponsorizzazione”, ma quale sostegno di attività rientranti nelle competenze del Comune, che realizza istituzionalmente attività di sostegno del territorio, attività a carattere sociale, culturale e sportivo in favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione che recita: “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”

RICHIAMATA la legislazione di riferimento e precisamente:

- l’art. 2 della Costituzione Italiana;
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la regolamentazione della concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;
- l’art. 8, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, in materia di valorizzazione da parte dei Comuni delle libere forme associative;

- la decisione n. 54 del 9.3.99 della Corte dei Conti in tema di principi per i contributi alle associazioni;

VISTA altresì la deliberazione consiliare n. 24 del 07/06/1991, con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione dei benefici economici a privati, enti pubblici ed associazioni di cui all’art. 12 della legge 241/1990;

RILEVATO che trattasi di contributi concessi ad Ente di natura commerciale per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, la cui attività svolta assume carattere commerciale, pertanto il contributo andrà assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73;

VALUTATO che tale spesa trova copertura finanziaria a carico del Programma Turismo – Missione 07 –UEB 07.01.203 del bilancio annualità 2025;

VISTI:

- lo statuto del Comune di Temù;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;
- la documentazione in atti;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 25 bis del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per quanto riguarda l’adozione di atti di concerto fra gli organi, con particolare riferimento alle deliberazioni dell’organo esecutivo che comportino contestualmente l’assunzione di un impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali

finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con l’imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 22.03.2013;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei servizi contabili, culturali e turistici ai sensi dell’art. 49 –1° comma – del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Ragioniere Comunale ai sensi dell’art. 153-5° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1. Di ACCOGLIERE E CONCEDERE**, per le motivazioni specificate nella premessa, la richiesta presentata dal Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno –Tonale, in premessa menzionata e disporre l’assegnazione del contributo pari ad Euro 40.000,00 a copertura dei costi sostenuti per la manutenzione del campo da calcio relativamente all’anno 2024 in preparazione e durante i ritiri delle squadre di calcio;
- 2. Di DARE ATTO** che la concessione rispetta i requisiti prescritti dalla legislazione vigente riguardante la concessione di contributi.
- 3. Di PROCEDERE** con il presente atto all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 40.000,00 a carico del Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo – Missione 07 –UEB 07.01.203 del bilancio annualità 2025, dando atto che è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio prevista dall’art. 25-bis del Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici per quanto riguarda l’assunzione dell’impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale.
- 4. Di DISPORRE**, con il presente atto, la liquidazione ed il pagamento della somma di € 40.000,00 al netto della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73 a mente dell’art. 37 del vigente Regolamento di contabilità, previa acquisizione della dichiarazione ai fini fiscali.
- Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene **DICHIARATA** immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma T.U.E.L. – D.Lgs. n° 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini, Responsabile del Servizio Amministrativo, attesta, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica e avvenuta concertazione prevista dall’art. 25/bis del Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi per ciò che riguarda l’assunzione dell’impegno della spesa a carico del bilancio di previsione del corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO
(Dott. Fabio Gregorini)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l’assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Missione	07	Programma	01	Titolo	II	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2025		07.01.203			344		40.000,00
P.Fin. U.2.03.03.03.999							

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

è autorizzata l’esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

li, 18/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Renato Armanaschi)